



**FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA**  
**COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI**  
*c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma*  
*Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 - Fax Tiscali 1786070337*  
*[info@unsabeniculturali.it](mailto:info@unsabeniculturali.it) - [www.unsabeniculturali.it](http://www.unsabeniculturali.it)*

Prot. n. 609/13

Roma, 17 maggio 2013

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali  
A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali  
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

## **COMUNICATO N. 12/13**

**LA CONFSAL-UNSA DIFFIDA  
L'AMMINISTRAZIONE E CHIEDE LA REVOCA  
IMMEDIATA DELLA CIRCOLARE N. 201/13  
PER ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL MiBAC E DEL  
PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA F.P. DEL 06.05.2013 - ART. 8, COMMA 7  
CCIM 2009 - RIUNIONI E TRATTATIVE SINDACALI - ERRATA  
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 10 DEL CCNQ 07.08.1998**

**Lo scrivente Coordinamento Nazionale ha dato incarico allo Studio Legale Verlingieri/Maddalena, a diffidare l'Amministrazione per la revoca immediata della circolare n. 201 del 16.05.2013, relativa al CCIM MiBAC 21.10.2009 - Art. 8 Comma 7 - Riunione e trattative sindacali, con la quale si pone ulteriori limiti alla partecipazione delle delegazioni sindacali alle riunioni di contrattazione locali e nazionali.**

**Per una maggiore informazione riteniamo pertanto utile allegare al presente comunicato la lettera di diffida in discorso.**

**Fermo restando, che su questo tema non lasceremo nulla di intentato e ci batteremo fino in fondo in tutte le sedi politiche ed istituzionali per il ripristino del diritto della contrattazione e delle libertà sindacali acquisite.**

**Sarà cura dello scrivente Coordinamento informare tempestivamente sugli esiti della vertenza formalmente aperta con l'Amministrazione.**

**Cordialità e saluti.**

**IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Dott. Giuseppe Urbino)**

**STUDIO LEGALE  
VERLINGIERI & MADDALENA  
DIRITTO DEL LAVORO- PUBBLICO IMPIEGO- LEGISLAZIONE  
SCOLASTICA- DIRITTO PENALE**

*Via c. Luca Mazzella n. 24 82100 Benevento Tel. Fax 082422019*

*via Toledo n. 210 c/o Sam Gilda Napoli*

*e-mail: [avvkatiaverlingieri@gmail.com](mailto:avvkatiaverlingieri@gmail.com)*

*[avvkverlingieri@puntopec.it](mailto:avvkverlingieri@puntopec.it)*

**AVV. KATIUSCIA VERLINGIERI**

Cod. Fiscale VRL KSC70H41 A783V

P.IVA 01300710629

**URGENTISSIMO**

**AVV. EMILIO MADDALENA**

Cod. MDDMLE74H14A783Y

P.IVA 01480900701

**Avv. EMILIO LAVORGNA**

anticipate a mezzo fax e mail pec

Dr. Mario Guarany  
Ministero Beni e Attività Culturali  
Direz. Gene. Org. Informazione  
Via del Collegio Romano n. 27  
00186 FAX 0667232106  
mail: [mbac-dg-oagip@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-oagip@mailcert.beniculturali.it)

Dr. ssa Antonio Pasqua Recchia  
Ministero per i Beni e le attività Culturali  
Segretario Generale p.t.  
Dr.ssa Antonia Pasqua Recchia  
via del Collegio Romano n. 27 – Roma  
Fax 0667232705  
E-mail: [mbac-sg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it)

Dirigente p.t  
Ufficio Legislativo  
Ministero Beni e Attività Culturali  
Via del Collegio Romano n. 27  
00186 ROMA 06 6723.2290  
E-mail: [ufficiolegislativo@beniculturali.it](mailto:ufficiolegislativo@beniculturali.it)



Capo Gabinetto  
Ministero Beni e Attività Culturali  
Via del Collegio Romano n. 27  
00186 Roma  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Egregio Ministro p.t.  
Ministero Beni e Attività Culturali  
Via del Collegio Romano n. 27  
00186 Roma Fax 0667232287

OGGETTO: ILLEGITTIMITA' CIRCOLARE PROT. N. 18297 DEL 16.05.2013 E DEL PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 06.05.2013 –ART. 8, COMMA 7 CCNI 2009 – RIUNIONI E TRATTATIVE SINDACALI - ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 10 DEL CCNQ 07.08.1998- DIFFIDA

Vi scriviamo, in nome e per conto del Segretario Nazionale della Confsal Unsa Dr. Giuseppe Urbino, in virtù di formale mandato all'uopo ricevuto con la sottoscrizione della presente, in riscontro alla circolare e al parere di cui in oggetto, per significarVi quanto qui di seguito riportato.

L'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 al comma 3 ha sancito che: *"I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacale, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale"* al comma 7 sancisce che: *"Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono- normalmente- al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito- attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi- l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine."*

Ne discende che le parti contrattuali dopo aver previsto il diritto dei dirigenti sindacali ad usufruire di permessi sindacali, anche per lo svolgimento delle trattative sindacali e dopo aver stabilito che di norma le trattative sindacali avvengono fuori dell'orario di lavoro, ha previsto con l'ultimo capoverso del comma 7 un'ulteriore tutela di garanzia delle prerogative sindacali, stabilendo che ove non sia possibile procedere alle riunioni che assicurano i vari livelli di relazioni sindacali, **si possono attivare procedure e modalità idonee a tal fine , demandando all'uopo i contratti collettivi.** Difatti si legge testualmente nel comma 7 del predetto art. 10: *"attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi".* Ne discende che stesso la il CCNQ del 1998 demanda alle contrattazioni collettive, attraverso le relazioni sindacali previste, ad attivare procedure e modalità idonee al fine di garantire **comunque** (avverbio usato dalle parti nello scrivere la norma e quindi con il significato inequivocabile di **"in ogni caso"**) l'espletamento del mandato dei dirigenti sindacali, quando le riunioni non possono avvenire fuori dall'orario di lavoro. Pertanto risulta *ictu oculi* dall'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 10 del CCNQ del 1998 che le parti contrattuali hanno **demandato e quindi delegato** le contrattazioni collettive (e quindi i contratti di rango inferiore), dando loro la possibilità nell'ambito delle relazioni sindacali di livello inferiore, a prevedere procedure e modalità idonee a garantire **comunque** il mandato sindacale dei dirigenti sindacali nell'ambito delle riunioni con le quali la PA assicura i livelli di relazione sindacale nelle materie previste dai CCNL vigenti, quando tali riunioni non possono avvenire fuori dell'orario di lavoro.

Pertanto l'art. 8, comma 7, del CCNI del 2009 che stabilisce che le riunioni e le trattative, di norma, vengono convocate dall'Amministrazione al di fuori dell'orario di lavoro e ove ciò non sia



possibile i dirigenti sindacali componenti le delegazioni trattanti ed i rappresentanti delle RSU, vengono considerati in attività di servizio, garantendosi comunque l'esercizio delle libertà sindacali, attua nell'ambito delle relazioni sindacali del CCNI, una modalità per espletare comunque il mandato sindacale, prevista proprio dal CCNQ del 1998. La contrattazione collettiva integrativa di cui al CCNI 2009 art. 8 si è quindi svolta su una materia e nei limiti stabiliti dallo stesso CCNQ 1998, con la conseguenza che non vi è nessuna violazione dell'art. 40 comma 3 -quinquies del Dlgs 165/2001. Difatti tale articolo sancisce che : " *Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*" Risulta *de plano* che non essendoci alcuna violazione da parte dell'art. 8, comma 7, del CCNI del 2009 dell'art. 10 comma 7 del CCNQ del 1998 (essendo l'articolo de quo della contrattazione integrativa, emesso nei limiti e nella materia sanciti dall'articolo in questione del contratto collettivo quadro), non si applica neanche la disapplicazione prevista dal comma 2 dell'art. 65 del dlgs 150/2009 ; difatti tale ultima norma prevede la disapplicazione dei CCNI che violino l'art. 40 comma 3 quinquies del dlgs 165/2001 (oltre alla definizione degli ambiti riservati di competenza tra la contrattazione collettiva e la legge e quindi le materie di cui all'art. 5 del dlgs 165/2001).

Oltretutto da un'interpretazione sistematica della normativa contrattuale vigente, se fosse applicata la disposizione della circolare del MIBAC di cui in oggetto, si avrebbe proprio una violazione di quanto disposto dall'art. 10 comma 7 del CCNQ 1998; difatti nel caso in cui le riunioni sindacali (di contrattazione, informativa, consultazione) avvengono nell'orario di lavoro (essendo per altro ciò necessario, in quanto fissare riunioni al di fuori dell'orario di lavoro comporterebbe un aggravio per l'erario, considerato che i funzionari e dirigenti della parte pubblica, dovrebbero avere il pagamento dello straordinario per la partecipazioni a riunioni fuori del loro orario di lavoro), non basterebbero (considerata l'articolazione territoriale capillare della struttura organizzativa del MIBAC) le ore di permesso pro quota di ogni OS, con la conseguenza **che non si garantirebbe comunque l'espletamento del mandato sindacale, quale principio stabilito proprio dall'art. 10 del CCNQ del 1998, norma di rango superiore.**

Tanto premesso con la presente si diffida questa Amministrazione a revocare immediatamente la circolare di cui in oggetto, in quanto basata su n'interpretazione palesemente errata della normativa contrattuale vigente, che determinerebbe se fosse applicata una gravissima lesione dei diritti e prerogative sindacali.

In mancanza saremo costretti a tutelare gli interessi della OS nostra assistita in tutte le sedi giudiziarie ritenute competenti.

Distinti Saluti.

Benevento, Roma

(avv. Katuscia Verlingieri)

(avv. Emilio Maddalena)

(dr. Giuseppe Urbino)

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Dr. Giuseppe Urbino)